

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 695**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAFFIOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2006**

---

Modifiche all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge sull'obiezione di coscienza dapprima e la legge istitutiva del servizio civile poi hanno introdotto un regime di incompatibilità tra il porto d'armi e la scelta di non adempiere il servizio militare.

Se tale regime di incompatibilità trova una giustificazione al momento dell'obiezione di coscienza o della scelta del servizio sostitutivo, in quanto è necessario assicurarsi che l'individuo decida in modo responsabile e non pretestuoso di non adempiere al servizio nelle forze armate della Repubblica, lo stesso regime vacilla di fronte alle seguenti argomentazioni.

Anzitutto, con l'avvio di un esercito armato volontario, alle nuove leve non verrà più chiesto di scegliere doverosamente una strada o l'altra, ma unicamente i soggetti che vorranno arruolarsi saranno liberi di compiere tale scelta.

In secondo luogo, una scelta di non usare le armi in conflitto armato è ben differente dalla volontà di utilizzare le stesse a scopo di difesa personale o comunque nell'ambito di altre mansioni, pensiamo alle guardie venatorie, alle guardie giurate, alle guardie forestali dello Stato o agli agenti della Polizia locale, con fini prettamente di tutela ambientale.

Da ultimo, una scelta di un giovane all'obiezione di coscienza non è la scelta «per la vita» dello stesso. Ciò significa che un giovane di 18 anni non è la stessa persona a 30 anni, in quanto esperienze di vita, studio, lavoro, ambiente e società in cui è inserito, possono cambiarlo ed influenzarlo diversamente rispetto al percorso originario.

Sotto un profilo strettamente giuridico, dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e dell'articolo

9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che fa a sua volta espresso rinvio al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si ricava che il soggetto che è titolare di licenza d'arma da fuoco o comunque fucile da caccia, non può ottenere l'ammissione al servizio sostitutivo o, se l'ha ottenuta, decade dalla medesima.

Ancora, se il soggetto ha svolto servizio civile, non ha i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge n. 110 del 1975 affinché il questore rilasci il porto d'armi. Inoltre, allo stesso individuo sarà inibito di partecipare a tutti quei concorsi pubblici per i quali è previsto il porto d'armi.

Se l'obiezione di coscienza è una forma di libertà di pensiero, tale forma va tuttavia a discriminare lo stesso soggetto che magari ha ripudiato l'uso delle armi per conflitti armati e non per altre ragioni ovvero ha comunque giustificato in prosieguo l'uso di tale strumento, in seguito ad avvenimenti di recente cronaca che hanno potuto influenzare nettamente e sconvolgere la propria scala di valori, sino a ridimensionarla in un nuovo ordine di idee. Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene opportuno incidere sul sistema, modificando le disposizioni che introducono tale rigido regime di incompatibilità.

Per tale motivo, in via di contemperamento tra i due interessi opposti, da un lato, dell'obiettore di mutare opinione, dall'altro lato, dello stesso sistema a non venire scalfito da scelte pretestuose, occorrerebbe introdurre un periodo minimo ed inderogabile di validità della scelta circa il non uso delle armi. Superato tale periodo, all'individuo dovrebbe essere lasciata la possibilità di addivenire ad una nuova scelta consapevole in base all'eventuale mutato ordine di idee.

In questo modo non si realizzerebbe alcuna disparità di trattamento tra chi ha scelto il servizio civile e chi non è stato obbligato nemmeno ad esprimere il proprio pensiero in me-

rito all'uso delle armi, poiché il servizio di leva militare è divenuto a carattere volontario, grazie alla recente sospensione della leva obbligatoria a decorere dal 1° gennaio 2005.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, primo comma, dopo il numero 2° è aggiunto il seguente:

«2°-bis a chi ha prestato servizio civile sostitutivo o obiezione di coscienza da meno di dieci anni».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.